

STATUTO DELLA IASPM ITALIANA

Articolo 1 - È costituita una associazione culturale senza fini di lucro denominata **Associazione Italiana per lo studio della Musica Popolare** ovvero **IASPM Italiana** con sede legale in Torino.

Articolo 2 - La **IASPM Italiana** è affiliata alla **International Association for the Study of Popular Music (IASPM)**, con sede legale in Svezia. I propri associati sono soci della **IASPM Internazionale**.

2.1 - Sul modello dell'organizzazione internazionale cui si è affiliata l'associazione condanna la violazione dei diritti umani, secondo la definizione datane dalla Carta delle Nazioni Unite, di ogni individuo, gruppo o nazione. Essa condanna ogni forma di discriminazione su base razziale, politica, sociale, religiosa, sessuale, ideologica e culturale.

Art. 3 FINALITÀ

Articolo 3 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere lo studio e la conoscenza critica della musica popolare in Italia. Il termine 'musica popolare' viene qui assunto come equivalente al termine anglosassone 'popular music', inteso sia come specifica area stilistica sia come genere di produzione culturale nato e sviluppatosi in particolare connessione con i mass media e la cultura di massa del nostro secolo.

Art. 4 FUNZIONI

Articolo 4 - L'Associazione può svolgere le seguenti funzioni:

- a - promuovere la ricerca, lo studio e la raccolta scientifica di documentazione riguardante la musica popolare, attraverso lo sviluppo di adeguati strumenti di ricerca musicologica e di metodologie di studio autenticamente interdisciplinari che tengano conto delle peculiari dimensioni produttive e fruibili della musica popolare;
- b - diffondere informazioni riguardanti gli studi e le ricerche sulla musica popolare;
- c - organizzare incontri regolari tra i soci, costituendo un luogo di discussione, di formazione e di scambio d'informazioni tra coloro che si occupano dello studio della musica popolare e coloro che operano professionalmente nella produzione e nella diffusione della musica popolare;
- d - incentivare le occasioni di produzione e di fruizione critica della musica popolare;
- e - promuovere la conoscenza critica della musica popolare come espressione culturale contemporanea, favorendo il riconoscimento come area di studi all'interno delle scuole, dei Conservatori e delle Università;
- f - sensibilizzare i mass media e le istituzioni, e promuovere l'intervento di queste ultime nei confronti della musica popolare e dell'attività di studio connessa;
- g - favorire la creazione di organismi consultivi su base nazionale e locale in grado di formulare proposte organizzative che riguardino la musica popolare; prendere parte a quegli organismi, creati da Stato, Regioni o Enti locali, incaricati di promuovere leggi, formulare proposte e avviare iniziative riguardanti la musica e più in particolare la musica popolare;
- h - fornire ad enti pubblici e privati consulenze qualificate nei settori d'intervento dell'Associazione;

i - favorire rapporti di collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni culturali, in particolare con quelle operanti in ambiti vicini.

Art. 5 ATTIVITÀ

Articolo 5 - Finalità e funzioni dell'Associazione sono attuate attraverso lo svolgimento in genere di tutte le attività che si riconoscono utili per lo svolgimento dei fini sociali, ad esempio:

- a - organizzazione di giornate di studio, seminari, corsi, convegni. L'Associazione può istituire corsi di aggiornamento o seminari in favore dei propri Soci con richiesta di un contributo ai fini della realizzazione dell'attività proposta. I soci possono esplicare un'attività a favore dell'Associazione ricevendone un compenso. Le indicazioni ed i criteri debbono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'Associazione può collaborare e consorzarsi con Enti pubblici e privati al fine di promuovere particolari iniziative;
- b - produzione di materiale a stampa, audiovisivo e informatico (riviste, libri, pubblicazioni, supporti sonori e video-cinematografici, supporti magnetici per uso informatico e simili), produzione di trasmissioni radio-televisive;
- c - costituzione di archivi della musica popolare in Italia;
- d - consulenze per lo studio e la realizzazione di archivi, biblioteche, mediateche e banche dati informatizzate;
- e - ideazione ed organizzazione di manifestazioni, rassegne artistiche, concerti, e gestione dei servizi annessi;
- f - partecipazione e/o patrocinio da parte dell'Associazione a iniziative culturali organizzate da altre istituzioni culturali;
- g - pubblicazione di un bollettino dell'Associazione;

Art. 6 SOCÌ

Articoli 6 - I soci, Enti o persone fisiche, si distinguono in:

- a - **Soci Ordinari**: tutte le persone fisiche che per attività artistica, di studio, di ricerca, d'insegnamento o in virtù delle loro qualifiche professionali di operatori del settore della musica popolare intendano aderire agli scopi statutari;
- b - **Soci Istituzionali**: enti e istituzioni pubbliche o private che intendano sostenere l'attività dell'Associazione;
- c - **Soci Sostenitori**: tutti gli interessati alle attività dell'Associazione che non rientrano nelle categorie a) e b) ma intendano sostenere l'attività dell'Associazione.

Art. 7 ISCRIZIONE

Articolo 7 - Tutti i richiedenti sono ammessi a far parte dell'Associazione subordinatamente all'osservazione delle seguenti condizioni:

- a - pagamento delle quote associative annuali la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b - accettazione del presente statuto;
- c - l'iscrizione dei soci ordinari e istituzionali è subordinata alla presentazione di una domanda indirizzata al Presidente e all'accettazione della stessa da parte del Consiglio

Direttivo. L'iscrizione alla **IASPM Italiana** comporta l'automatica iscrizione (trascorsi i tempi tecnici necessari) alla **IASPM Internazionale**.

Art. 8 **ESCLUSIONE**

Articolo 8 - Lo status di socio si perde per:
a - mancato pagamento delle quote sociali;
b - esclusione del socio da parte del Consiglio Direttivo per violazione delle norme statutarie o per comportamenti non conciliabili con la deontologia professionale e le finalità dell'Associazione;

Art. 9 **ORGANISOCIALI**

Articolo 9 - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Presidente Onorario
- e) Il Segretario generale
- f) Il Tesoriere
- g) Il Collegio di Revisori dei Conti
- h) Il Collegio dei Proibiviri

Art. 10 **ASSEMBLEA**

Articolo 10 - L'assemblea dei soci può essere **ordinaria** e **straordinaria**. È composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Hanno diritto di parola tutti i soci. Hanno diritto al voto in assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali i soci ordinari. I soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente a mezzo di delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può rappresentare più di un socio assente. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Per l'elezione del Consiglio Direttivo si procede con votazione a scrutinio segreto.

10.1 - In apertura dei lavori l'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario della sessione tra i soci presenti. Il Segretario è incaricato di redigere un verbale scritto delle dichiarazioni e delle deliberazioni, che alla fine della sessione viene firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente dell'Assemblea, e conservato a cura del Segretario Generale dell'Associazione.

10.2 - L'Assemblea **ordinaria** si riunisce almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno sociale, su convocazione del Presidente, effettuata mediante avviso spedito almeno trenta giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'indirizzo del luogo della riunione, che può essere diverso da quello della sede legale, e l'eventuale elenco dei candidati alle cariche sociali. Le candidature da parte dei soci dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima dell'assemblea. L'Assemblea è validamente riunita in prima convocazione quando siano presenti più della metà dei soci ordinari. Essa è validamente riunita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera in ogni caso a maggioranza dei presenti, approva il regolamento interno, il programma delle attività, il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni presentate da eventuali organi e commissioni. Elege il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proibiviri secondo le modalità previste negli articoli 12, 16 e 17. L'elenco dei candidati alle

cariche sociali da eleggersi nell'Assemblea deve essere a disposizione dei Soci all'inizio della seduta.

10.3 - L'Assemblea **straordinaria** si riunisce su proposta del Consiglio Direttivo e convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari iscritti.

L'Assemblea generale straordinaria è legalmente costituita se sono presenti almeno la metà più uno dei soci ordinari iscritti, e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Essa delibera in ogni caso a maggioranza relativa dei presenti. Nel caso di parità la proposta si ha per accettata. Delibera sulle modifiche dello statuto sociale con la maggioranza di tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria riunita in seconda convocazione non ha facoltà di deliberare sulle modifiche dello statuto.

L'Assemblea straordinaria si deve tenere entro i sessanta giorni dalla data di richiesta, e deve essere convocata dal Presidente con avviso inviato a tutti i soci almeno trenta giorni prima della data fissata. La lettera di avviso deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria, la data e l'indirizzo del luogo di riunione, e fotocopia dell'eventuale lettera di richiesta di Assemblea straordinaria da parte dei soci.

Art. 11 **PRESIDENTE**

Articolo 11 - Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Esso ha poteri di firma e rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti civili. Il Presidente ha il potere di convocare l'Assemblea e di raccogliere le candidature alle cariche sociali, che comunicherà ai soci prima dell'Assemblea.

Il Presidente dura in carica tre anni, ed è eleggibile al massimo due volte consecutive, dopo di che non potrà più essere rieletto per almeno tre anni.

Art. 12 **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo è formato da sei membri di cui cinque eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto ed uno di diritto nominato dal consiglio direttivo della **IASPM Internazionale**. Il Consiglio Direttivo può funzionare anche quando la IASPM Internazionale non abbia ancora nominato il proprio rappresentante. Per la surrogazione della carica di membro eventualmente vacante si provvederà alla nomina del primo dei non eletti. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno con votazione a maggioranza semplice dei presenti il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e il Presidente Onorario. Per l'elezione del primo Consiglio Direttivo dell'Associazione tre Consiglieri dovranno essere scelti dall'Assemblea tra i fondatori dell'Associazione, mentre i due Consiglieri rimanenti potranno essere scelti tra tutti i soci normalmente eleggibili. Alla elezione successiva due membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti dall'Assemblea tra i fondatori se disponibili. Dalla elezione del terzo Consiglio Direttivo in poi tutti i membri del Direttivo potranno essere scelti tra i soci normalmente eleggibili. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti il Presidente o il Segretario Generale e almeno due membri del Consiglio. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta che lo ritengano opportuno il

Presidente o il Segretario Generale o almeno tre membri del Consiglio stesso. Esso deve essere convocato dal Presidente o dal Segretario Generale e comunicato agli interessati almeno sette giorni prima della seduta.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. Il consiglio ad esempio :

- a - fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità d'esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - b - decide sugli investimenti patrimoniali;
 - c - stabilisce l'importo delle quote annue di associazione e delle tasse di iscrizione;
 - d - predispone il regolamento interno dell'Associazione;
 - e - delibera sull'ammissione dei Soci;
 - f - decide sull'attività e sulle iniziative dell'Associazione;
 - g - approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea;
 - h - stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
 - i - nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati, emanando ogni provvedimento riguardante il personale;
 - l - decide su eventuali incarichi e deleghe;
 - m - conferisce e revoca procure;
 - n - delibera sui provvedimenti di esclusione dei Soci.
- Quando questo provvedimento riguardi un membro del Consiglio Direttivo, il membro in questione non potrà prendervi parte.

Art. 13

PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario tra personalità di chiara fama attive nel campo della musica popolare. Il mandato viene conferito per un anno, e cessa per dimissioni, decesso o revoca da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario ha solo poteri onorari. Può partecipare al Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Art. 14

SEGRETARIO GENERALE

Articolo 14 - Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, coadiuva il Presidente curando le relazioni esterne dell'Associazione. Sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso d'impedimento o di dimissioni. Ha poteri di firma, ed è autorizzato a svolgere le operazioni di ordinaria amministrazione, le operazioni bancarie e postali e d'ogni altro genere finanziario; per le operazioni di straordinaria amministrazione occorrerà il preventivo consenso del Consiglio Direttivo.

Art. 15

TESORIERE

Articolo 15 - Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, è responsabile della gestione finanziaria della Associazione. È incaricato di preparare i progetti di bilancio preventivo, di rendiconto finanziario e i rapporti sullo stato patrimoniale dell'Associazione da presentare al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea dei soci. La carica di Tesoriere può essere affidata al Segretario Generale.

Art. 16

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 16 - L'Assemblea nomina ogni tre anni tre Revisori dei Conti. Essi non devono essere membri del Consiglio Direttivo, e possono non essere membri dell'Associazione. I Revisori dei Conti curano il controllo delle spese, sorvegliando la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta l'anno. La riunione deve tenersi nel mese che precede quello in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Art. 17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea nomina ogni tre anni il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri, che possono anche non essere soci ordinari.

Tutte le controversie tra i Soci e gli organi dell'Associazione saranno devoluti a detti Probiviri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 18

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 18 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a - quote annuali di associazione ed eventuali tasse d'iscrizione, stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo per l'anno successivo;
 - b - Eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenza di bilancio;
 - c - proventi per la prestazione di servizi ai Soci o a terzi;
 - d - sovvenzioni, contributi, lasciti e donazioni elargiti da enti pubblici e privati;
 - e - beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'Assemblea il rendiconto consuntivo.

Art. 19

MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 19 - Lo statuto può essere modificato solo da un'Assemblea Straordinaria. Tale Assemblea deve essere convocata con tre mesi di anticipo, unitamente alla comunicazione delle modifiche proposte all'ordine del giorno. Non si possono comunque modificare le finalità dell'Associazione stabiliti dal precedente art. 3.

Art. 20

SCIoglimento

Articolo 20 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà riguardo alla devoluzione del patrimonio a favore di enti o Associazioni i cui scopi principali siano affini.

Torino, 22 marzo 1993